



**CITTA' DI POGGIBONSI**

**NUOVO DISCIPLINARE  
PER LA GESTIONE DELLE  
ZONE A SOSTA CONTROLLATA  
("ZONE BLU A PAGAMENTO")**

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ....

**REDATTO A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

## **SOMMARIO**

**Art. 1 - Oggetto e definizioni**

**Art. 2 - Delimitazione ZCS. Orari e tariffe. Modalità di pagamento.**

**Art. 3 - Veicoli esentati dal pagamento della tariffa nell'ambito delle ZCS**

**Art. 4 - Sosta nella ZCS dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari dell'apposito contrassegno**

**Art.5 - Autorizzazioni per la sosta gratuita in ZCS**

**Art. 6 - Autorizzazioni per residenti nelle ZCS n. 2 e n. 3**

**Art.7 - Autorizzazioni per dimoranti nelle ZCS n. 2 e n. 3**

**Art. 8 - Autorizzazioni per Medici**

**Art. 9 - Autorizzazioni per residenti/domiciliati nelle APU e nelle ZTL**

**Art. 10 - Norme comuni per il rilascio delle autorizzazioni per residenti, dimoranti e medici**

**Art.11 - Abbonamenti ed altre agevolazioni per la sosta nelle ZCS n. 2 e n. 3 - Categorie di utenti aventi diritto al rilascio**

**Art.12 - Disposizioni per il rilascio di abbonamenti ed altre agevolazioni per la sosta**

**Art. 13 – Autorizzazioni in deroga, abbonamenti e agevolazioni in ZCS. Tabella esplicativa.**

**Art. 14 - Autorizzazioni per esigenze temporanee. PERMESSI GIORNALIERI**

**Art. 15 – Sanzioni**

**Art. 16 - Modulistica**

**Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali**

## **Art. 1**

### **Oggetto e definizioni**

1. Il presente disciplinare, redatto in conformità all'art. 7 del codice della strada e alle altre disposizioni vigenti in materia, ha per oggetto la regolamentazione e la definizione delle modalità e condizioni di gestione e di fruizione delle Zone a Sosta Controllata ("Zone blu a pagamento") istituite dal Comune di Poggibonsi, definite per semplicità e da ora in avanti "ZCS", nonché dei requisiti e delle procedure per il rilascio, in favore di alcune categorie di utenti, di autorizzazioni, permessi giornalieri, abbonamenti ed altre agevolazioni tariffarie. Il presente disciplinare si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di fruire della ZCS.

2. Le ZCS (o "zone a pagamento") sono predisposte e attuate in osservanza del principio di adeguatezza, di cui all'art. 7, comma 8, c.d.s..

3. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

a) ZONE A SOSTA CONTROLLATA, di seguito denominate "ZCS", le aree ove la sosta è consentita previo pagamento della tariffa stabilita. Gli stalli di sosta sono contrassegnati da strisce di colore blu e da apposita segnaletica verticale. Le ZCS sono aree di sosta a pagamento senza custodia e sono disciplinate mediante l'utilizzo di dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri) che consentono di pagare la relativa tariffa;

b) PARCOMETRO (od altro dispositivo avente finalità e caratteristiche analoghe) è lo strumento che, mediante l'introduzione di monete od altri sistemi di pagamento (tessera o carta di credito/debito), consente di rilevare la durata della sosta e di assolvere alla corresponsione della tariffa dovuta.

c) BIGLIETTO o ticket emesso dal parcometro, è un tagliando che, riportando le informazioni relative alla durata della sosta nella ZCS (targa, ora di inizio e termine di scadenza, corrispettivo pagato), consente di comprovare l'avvenuto pagamento della tariffa, nonché l'acquisito diritto ad usufruire dei relativi benefici;

d) TESSERA è una carta ricaricabile con credito a scalare e può essere dotata di banda magnetica oppure di tipo contact less;

e) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE) è una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

f) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ è la dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

g) ISTANZA è la richiesta presentata dal soggetto interessato, volta ad ottenere il rilascio del titolo autorizzativo;

h) COMUNICAZIONE è la trasmissione di dati ed informazioni da fornirsi su appositi moduli;

i) AUTORIZZAZIONE è il provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione, consente la sosta in ZCS senza limiti orari e senza il pagamento della relativa tariffa. E' rilasciata ad alcune specifiche categorie di utenti, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

l) AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA - di seguito denominata "PERMESSO GIORNALIERO" è il provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione consente a determinati veicoli la sosta a titolo gratuito nella ZCS per esigenze giornaliere o temporanee di durata massima fino n. 3 (tre) giorni;

m) CONTRASSEGNO DI TIPO "ZCS/R" è il documento che attesta il possesso dell'autorizzazione alla sosta gratuita nella ZCS da parte dei soli residenti e domiciliati;

- n) CONTRASSEGNO DI TIPO “ZCS/S” è il documento che attesta il possesso di una specifica esenzione dal pagamento della tariffa per i veicoli indicati nei seguenti articoli 3, 4 e 5 del vigente disciplinare che non riportino sulla carrozzeria apposito logo;
- o) CONTRASSEGNO DI TIPO “ZCS/A” è il documento che attesta il possesso dell’autorizzazione da parte delle altre categorie di utenti individuate nel presente disciplinare;
- p) ABBONAMENTO è il documento che consente, previo pagamento della relativa tariffa annuale, la sosta nella ZCS senza limitazioni di orario a determinate categorie di utenti;
- q) AREA PEDONALE URBANA, di seguito denominata “APU” e ZONA A TRAFFICO LIMITATO sono aree in cui la circolazione dei veicoli (fatta eccezione per alcune categorie) è interdetta ovvero in cui l’accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”. Per le relative norme di disciplina ed il rilascio dei connessi provvedimenti autorizzativi, si rinvia all’apposito disciplinare.

## Art. 2

### Delimitazione ZCS – Orari e tariffe – Modalità di pagamento.

1. Nel territorio comunale sono individuate le seguenti Zone a sosta Controllata, delineate mediante classificazione omogenea:

#### A) ZONA N. 1

VIA FERMI/GALILEI/MONTESANTO	N. 32 STALLI
------------------------------	--------------

#### B) ZONA N. 2

VIALE GARIBALDI	N. 60 STALLI
VIA CAMALDO	N. 17 STALLI
VIA BORGO MARTURI	N. 12 STALLI
VIA XX SETTEMBRE	N. 15 STALLI
VIA SAN GIMIGNANO	N. 23 STALLI
PIAZZA DON MINZONI	N. 6 STALLI

#### C) ZONA N. 3

L.GO GRAMSCI	N. 31 STALLI
VIA TRENTO	N. 114 STALLI
P.ZZA BERLINGUER	N. 43 STALLI
PIAZZA MAZZINI	N. 53 STALLI
VIA SENESE	N. 25 STALLI
VIA MONTENERO	N. 44 STALLI
VIA SARDELLI	N. 52 STALLI
VIA GOITO	N. 2 STALLI
VIA CASTELFIDARDO	N. 3 STALLI

2. L’estensione territoriale delle ZCS sopra delineate, può essere variata con Deliberazione della Giunta Comunale, in conformità all’art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada e nel rispetto del principio di adeguatezza;

3. L’orario di attivazione del servizio di sosta a pagamento è fissato in maniera uniforme per tutte le ZCS dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi;

4. La tariffa oraria valevole per tutte le zone a pagamento è quantificata in € 1,00 per ciascuna ora di validità. La tariffa base è di € 0,50 per sosta minima di 30 (trenta) minuti con possibilità di ulteriori periodi di sosta con aggiunta di € 0,05 fino ad un massimo di n. 12 (dodici) ore consecutive di validità. Il pagamento della tariffa oraria può avvenire mediante utilizzo di monete carte di credito/debito. Sono, inoltre, previste forme di abbonamento annuo ed altre tipologie di agevolazione per alcune particolari categorie di utenti, che risultano maggiormente esposte al disagio derivante dalla adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione e dalla regolamentazione della sosta a pagamento su ampie aree a corona del centro storico. Tali agevolazioni consistono nel rilascio di tessere magnetiche o contact less di tipo scalare ricaricabile

a cui corrispondono tariffe orarie particolarmente favorevoli per come disciplinate al successivo art. 11 del presente disciplinare.

### Art. 3

#### Veicoli esentati dal pagamento della tariffa nell'ambito delle ZCS

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa nell'ambito delle ZCS per esigenze istituzionali, i seguenti veicoli appartenenti, a titolo di proprietà, noleggio o leasing, muniti di scritte, logo, stemmi o contrassegni che li rendano identificabili a:

- a) Amministrazione Comunale;
- b) Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e FF.AA.;
- c) Amministrazioni dello Stato, Corpo Diplomatico, Consolare e Ambasciate, Regioni, Province, Comuni;
- d) ASL, Società della Salute e Fondazione Territori Alta Valdelsa;
- e) ARPAT;
- f) Soggetti indicati al successivo comma 7).

2. Sono altresì esentati dal pagamento della tariffa nell'ambito delle ZCS:

- g) i veicoli di pronto intervento e soccorso;
- h) gli Autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in servizio di linea e gli scuolabus;
- i) i veicoli addetti a funzioni di Protezione Civile;
- j) veicoli in servizio socio assistenziale, sanitario e funebre;
- k) veicoli addetti al trasporto urgente di medicinali;
- l) società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposito stemma in espletamento del servizio;
- m) Poste Italiane S.p.A. nell'espletamento del servizio postale, od altre società che espletano un analogo servizio; i suddetti veicoli dovranno essere, comunque, facilmente e chiaramente identificabili come tali dall'esterno, tramite loghi, segni e/o marchi distintivi presenti sulla carrozzeria;
- n) portavalori;
- o) istituti di vigilanza;
- p) autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione dei veicoli per esigenze di servizio;
- q) testate giornalistiche e televisive, muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili;
- r) i taxi ed i veicoli di società di autonoleggio con conducente muniti di scritte o stemmi che li rendano identificabili;

3. Sono equiparati ai veicoli di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, quelli privati dei dipendenti dell'Ente di riferimento, purché lo stesso Ente comunichi al Comando di Polizia Municipale che l'impiego di tali mezzi avviene per l'espletamento di servizi di istituto in relazione all'indisponibilità di mezzi propri, nonché, se possibile, il relativo orario di utilizzo. I veicoli in questione devono essere resi riconoscibili ai fini del controllo mediante esposizione di apposito contrassegno di tipo "**ZCS - S**". A tal fine, l'Ente interessato provvede a richiedere il rilascio al Comando di Polizia Municipale, specificando che il contrassegno sarà utilizzato dal proprio dipendente esclusivamente per finalità di servizio. Nel caso della Fondazione Territori Alta Valdelsa, ed ai fini della presente disposizione, il personale delle cooperative che opera nel settore sociale, in sostituzione della fondazione stessa, è equiparato al personale dell'ente, purché limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di assistenza;

4. La sosta per tutte le categorie di veicoli di cui al presente articolo è ammessa durante l'espletamento di servizi di istituto;

5. Per tutti i veicoli sopraelencati che riportino il logo dell'Ente non è necessaria alcuna comunicazione, autorizzazione od apposito contrassegno;

6. L'interessato o il legale rappresentante dell'Ente o soggetto in elenco per il quale è previsto il rilascio di apposito contrassegno, ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati indicati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;

7. I veicoli di proprietà o in uso esclusivo al Sindaco, agli Assessori Comunali ed al Presidente del Consiglio Comunale, in relazione allo svolgimento delle loro attività istituzionali, nonché di proprietà o in uso esclusivo ai consiglieri comunali soltanto in occasione delle sedute del Consiglio comunale e/o delle Commissioni consiliari e/o in occasione di eventi istituzionali, sono esentati dal pagamento della tariffa nell'ambito della ZCS, previo rilascio di apposito contrassegno di tipo "ZCS - S" (Istituzionale). A tal fine è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica ([permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it](mailto:permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it)). Il veicolo per il quale si richiede il rilascio del contrassegno deve essere intestato al richiedente od a familiare convivente. Lo stesso contrassegno deve essere chiaramente esposto sul parabrezza del veicolo. La durata del contrassegno è commisurata alla durata del mandato.

#### **Art. 4**

### **Sosta nella ZCS dei veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari dell'apposito contrassegno**

1. I veicoli al servizio di persone diversamente abili titolari dell'apposito contrassegno possono sostare gratuitamente nella ZCS ai sensi dell'art. 381, comma 5, DPR 495/1992, regolamento di esecuzione c.d.s., qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli di sosta a loro riservati.

#### **Art.5**

### **Autorizzazioni per la sosta gratuita in ZCS.**

1. Sono autorizzati a sostare gratuitamente nella ZCS le seguenti categorie di utenti:

a) cittadini residenti in ZCS n. 2 e n. 3;

b) cittadini dimoranti in ZCS n. 2 e n. 3, a condizione che:

- non abbiano la residenza anagrafica in altra zona del Comune di Poggibonsi;
- utilizzino l'immobile sito in ZCS per motivi di studio o di lavoro;
- abbiano la disponibilità dell'immobile stesso in base a regolare contratto di locazione o comodato d'uso ovvero ne siano proprietari;

c) medici di base, pediatri, medici fiscali, legali o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari urgenti, in ragione delle particolari funzioni svolte;

d) cittadini residenti o dimoranti in APU e ZTL in possesso di contrassegni di tipo "R -T/S" o "T/S"

2. Sono esclusi dai benefici di cui al precedente comma 1, i cittadini residenti e/o dimoranti in ZCS n. 1, per come delineata al precedente articolo 2, comma 1 lett. a) in virtù della limitata estensione di detta zona a pagamento.

3. I soggetti autorizzati a sostare gratuitamente nelle ZCS sono comunque tenuti al rispetto della segnaletica stradale, delle ordinanze e dei provvedimenti normativi in vigore, nonché a dotarsi di specifica autorizzazione, rilasciata secondo le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli del presente disciplinare.

#### **Art. 6**

### **Autorizzazioni per residenti nelle ZCS n. 2 e n. 3**

1. I residenti in ZCS n. 2 e n. 3 hanno diritto al rilascio di n° 1 (una) autorizzazione per unità abitativa, che abilita i veicoli appartenenti al richiedente a titolo di proprietà, a sostare gratuitamente nella ZCS senza limiti orari e secondo le facoltà esplicitate nel contrassegno di cui al successivo comma 2). Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e la composizione dello stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it>). In particolare il richiedente dovrà dichiarare che l'autorizzazione richiesta é l'unica in possesso delle persone che risiedono all'interno dell'unità abitativa. Tale autorizzazione è valida a tempo indeterminato, ovvero fino alla perdita dei requisiti previsti od alla loro variazione;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia ZCS-R**) attestante il possesso del titolo autorizzativo, valido per 6 (sei) anni, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente la sosta gratuita senza limiti orari nella ZCS 2) e 3);
3. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata ai residenti nell'unità abitativa del richiedente. Particolari esigenze in relazione all'inserimento nella autorizzazione di ulteriori targhe, saranno valutate dal Comando di Polizia Municipale in relazione al numero dei veicoli posseduti dai residenti nella stessa unità abitativa del richiedente;
4. I cittadini residenti in ZCS che utilizzino veicoli di proprietà di società o ditta individuale devono dimostrare tale uso esclusivo con apposita attestazione della suddetta società o ditta individuale, da allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente comma 1);
5. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente di cui al precedente comma 4);
6. Le autorizzazioni e relativi contrassegni non sono validi per la sosta gratuita nella ZCS n. 1

#### **Art.7**

#### **Autorizzazioni per dimoranti nelle ZCS n. 2 e n. 3**

1. I dimoranti in ZCS n. 2 e n. 3, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5, comma 1 lett b), hanno diritto al rilascio di n° 1 (una) autorizzazione per unità abitativa, che abilita i veicoli appartenenti al dimorante stesso a titolo di proprietà alla sosta gratuita nella ZCS senza limiti orari e secondo le facoltà esplicitate nel contrassegno di cui al successivo comma 2). Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e la composizione dello stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti gli stati, fatti o qualità personali indicati nell'apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it>), a cui deve essere allegata copia del contratto di locazione regolarmente registrato o copia atto di proprietà o di contratto di comodato gratuito. In particolare il richiedente dovrà dichiarare che l'autorizzazione richiesta è l'unica in possesso delle persone che dimorano all'interno dell'unità abitativa stessa. Tale autorizzazione è valida a tempo indeterminato, ovvero fino alla perdita dei requisiti previsti od alla loro variazione;

2. Unitamente all'autorizzazione verrà rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia ZCS - R**) attestante il possesso del titolo autorizzativo, valido per 6 (sei) anni, da esporre sul parabrezza del veicolo, che consente la sosta gratuita senza limiti orari nella ZCS 2) e 3);

3. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata ai domiciliati nell'unità abitativa del richiedente. Particolari esigenze in relazione all'inserimento nella autorizzazione di ulteriori targhe, saranno valutate dal Comando di Polizia Municipale in relazione al numero dei veicoli posseduti dai domiciliati nella stessa unità abitativa del richiedente;

4. I cittadini domiciliati in ZCS che utilizzino veicoli di proprietà di società o ditta individuale devono dichiarare tale uso esclusivo con apposita attestazione da allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

5. Ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis, non è ammesso il comodato in uso gratuito del veicolo tra privati salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente di cui al precedente comma 4);

6. Le autorizzazioni e relativi contrassegni non sono validi per la sosta gratuita nella ZCS n. 1

#### **Art. 8**

#### **Autorizzazioni per Medici**

1. I medici e pediatri convenzionati con il SSN, i medici fiscali, legali e/o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari urgenti nei confronti di pazienti/utenti residenti o dimoranti in ZCS o che abbiano il proprio ambulatorio medico all'interno delle ZCS, in ragione delle particolari funzioni svolte, hanno diritto al rilascio, di n° 1 (una) autorizzazione per i veicoli

appartenenti a titolo di proprietà al medico stesso. L'autorizzazione abilita alla sosta gratuita nella ZCS nei limiti settimanali ivi indicati. In rapporto alle effettive necessità, il Comando di Polizia Municipale potrà valutare il rilascio di autorizzazioni senza limiti orari/settimanali. Per il rilascio della autorizzazione è necessario presentare:

- una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. L'istanza è presentata solo in caso di primo rilascio;

- una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) che attesti la residenza e lo stato di famiglia del richiedente ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti l'attività svolta e i motivi inerenti la professione per i quali viene richiesto l'accesso alla ZCS ed in particolare per esigenze connesse alla effettuazione di visite domiciliari urgenti o alla dislocazione del proprio ambulatorio medico. La dichiarazione è presentata su apposito modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>). L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e/o comunque fino alla eventuale variazione dei requisiti originari;

2. Unitamente all'autorizzazione è rilasciato n. 1 (uno) contrassegno (**tipologia ZCS - A**), valido per 6 (sei) anni, da esporre sul veicolo che consente la sosta gratuita nella ZCS nei termini illustrati nel contrassegno stesso;

3. Il richiedente l'autorizzazione potrà comunicare fino ad un massimo di 3 (tre) targhe di veicoli, la cui carta di circolazione deve risultare intestata al medico;

4. In caso di sostituzioni per ferie ed altre assenze del medico titolare dell'autorizzazione, il sostituto ha diritto al rilascio di n.1 (uno) contrassegno (**tipologia ZCS - A**), con validità limitata al periodo di assenza del titolare;

5. Qualora il medico cessi l'esercizio della professione, l'autorizzazione si intende revocata ed il contrassegno di cui ai precedenti commi 2) deve essere riconsegnato.

#### **Art. 9**

#### **Autorizzazioni per residenti/domiciliati nelle APU e nelle ZTL**

1. Ai sensi del "Nuovo Disciplinare delle Zone a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane" approvato con deliberazione G.C. n. 175 del 31/05/2016 e s.m. i a cui si fa rinvio, i residenti/domiciliati in APU e ZTL, titolari di regolare autorizzazione di transito e sosta e relativo contrassegno di tipo R- T/S o T/S, hanno diritto a sostare gratuitamente e senza limiti orari nelle ZCS n. 2 e n. 3, esponendo il suddetto contrassegno.

#### **Art. 10**

#### **Norme comuni per il rilascio delle autorizzazioni per residenti, dimoranti e medici**

1. Le presenti norme comuni si riferiscono alle autorizzazioni per la sosta gratuita nella ZCS, rilasciate alle categorie di utenti di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. a), b) e c);

2. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di apposita istruttoria condotta a cura del Comando di Polizia Municipale. Per il rilascio è necessaria la presentazione di una istanza munita di marca da bollo nella misura di €. 16,00 salvo adeguamenti di legge. L'istanza, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio illustrate nei precedenti articoli, è richiesta solo in caso di primo rilascio e può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale.;

- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;

- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente ([comune.poggibonsi@postacert.toscana.it](mailto:comune.poggibonsi@postacert.toscana.it)) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;



- trasmessa per via telematica (permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità.

Qualora l'istanza sia inviata via fax, o per via telematica tramite utilizzo di posta elettronica o posta certificata, l'istanza dovrà essere prodotta in originale all'atto del ritiro del contrassegno. L'operatore che riceve l'istanza, qualora non sia già stata protocollata, ne cura l'invio al competente ufficio protocollo del comune di Poggibonsi. La modulistica necessaria è reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

3. Le autorizzazioni ed i contrassegni sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollazione della istanza, previo accertamento dei requisiti richiesti e della veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di comprovate necessità, può essere rilasciato un contrassegno provvisorio valido fino al rilascio della autorizzazione definitiva. Il predetto termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e/o non prodotte dal richiedente;

4. Qualora nel corso dell'istruttoria emergano motivi ostativi al rilascio, gli stessi sono comunicati al richiedente prima dell'emissione del provvedimento finale di rigetto, sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. Entro il termine di 10 gg. dal ricevimento del preavviso di rigetto, l'interessato, ha il diritto di presentare per scritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti necessari alla positiva conclusione dell'istruttoria. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;

5. Qualora sia necessario procedere alla revoca dell'autorizzazione/contrassegno/permesso, il provvedimento finale di revoca verrà emesso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo;

6. In caso di primo rilascio, le autorizzazioni di cui al presente articolo, soggiacciono agli oneri di bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/00, non sussiste l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Non sono assoggettati agli oneri di bollo i contrassegni di tipo "ZCS - R", "ZCS - A", "ZCS - S" che hanno la funzione di attestare il possesso dell'autorizzazione stessa;

7. Alla dichiarazione deve essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi moduli. La documentazione da allegare, qualora ammessa dalla vigente normativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) può essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Deve essere allegata, altresì, quietanza di pagamento delle spese istruttorie pari a € 10,00 (dieci) dovute per ciascuna pratica di rilascio ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 26 e 27 del Codice della Strada; le suddette spese dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale, presso gli uffici comunali abilitati alla riscossione o tramite bollettino di conto corrente postale disponibile presso il Comando di Polizia Municipale;

8. Sono esenti dagli obblighi di bollo e di istruttoria le autorizzazioni rilasciate ad Associazioni o Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi di legge;

9. Nel caso dei residenti e/o dimoranti, i veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione devono essere di proprietà ed intestati o, comunque, ottemperare al disposto di cui al D.P.R. 198/2012, di un membro dell'unità abitativa per la quale si richiede l'autorizzazione e avere la carta di circolazione in regola con le norme del codice della strada. Per i medici il mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione deve essere di proprietà ed intestato al richiedente. Per tutti, il possesso del veicolo ad altro titolo (noleggio o leasing) dovrà essere comprovato dal richiedente e verrà valutato dal Comando di Polizia Municipale;

10. Condizione imprescindibile per il rilascio del permesso è la titolarità della patente di guida da parte di almeno un componente del nucleo abitativo, per residenti e/o domiciliati, ovvero da parte del richiedente per i medici;

11. L'autorizzazione riporta il numero di protocollo dell'Ente ed il numero progressivo interno attribuito in riferimento al sistema informatico di gestione delle autorizzazioni ZCS. Oltre ai dati del richiedente, l'autorizzazione riporta le targhe dei vicoli per i quali è richiesto ed è ammesso l'inserimento. Sulla autorizzazione è apposta la marca da bollo da €. 16,00 salvo adeguamenti, che dovrà essere prodotta all'atto del ritiro del contrassegno. L'autorizzazione riporta altresì la tipologia di contrassegno rilasciato all'avente diritto, l'intestazione dell'Ente, la data di rilascio e la eventuale data di scadenza, la sottoscrizione ed il timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale o suo delegato;

12. Il contrassegno, che riporta numerazione progressiva, è realizzato su supporto cartaceo plastificato e contiene:

- l'intestazione del Comune di Poggibonsi;
- bollino olografico antifalsificazione;
- la tipologia di contrassegno;
- il numero del contrassegno (riconducibile nel database al soggetto richiedente);
- le targhe dei veicoli per i quali è stata richiesta l'autorizzazione (purché, al termine dell'istruttoria, rientrino tra quelli ammissibili)
- la data di rilascio e la relativa scadenza;
- eventuali prescrizioni inerenti le modalità di sosta nella ZCS
- la sottoscrizione e timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale o suo delegato;

13. Per il rilascio di duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento. La nuova autorizzazione/contrassegno verrà rilasciato, su apposita modulistica, previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio. Sono dovuti gli oneri di istruttoria pari a € 10,00 (dieci) ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 26 e 27 del Codice della Strada; le suddette spese dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale, presso gli uffici comunali abilitati alla riscossione o tramite bollettino di conto corrente postale disponibile presso il Comando di Polizia Municipale. Le relative quietanze di pagamento dovranno essere allegate alla istanza. In caso di deterioramento e relativa illeggibilità del titolo rilasciato il duplicato verrà emesso, in carta libera e non saranno dovute spese di istruttoria, né spese di bollo se dovute. La modifica delle targhe contenute nell'autorizzazione posseduta, è soggetto a semplice comunicazione su apposito modulo, reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o disponibili e scaricabili dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

14. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora il richiedente perdesse i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, dovrà restituire la stessa entro lo stesso termine di 5 giorni dall'evento;

15. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato o comunque fino alla eventuale variazione dei requisiti originari. I contrassegni (tipologia "ZCS - R" e tipologia "ZCS - A") hanno validità anni 6 (sei). I contrassegni di tipologia "ZCS - S" hanno validità rapportata alla durata dell'incarico e/o mandato. A partire dal secondo anno a partire dalla data di rilascio, il titolare della autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia Municipale, a mezzo apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentarsi a pena di decadenza entro il mese di marzo di ogni anno, il permanere dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione stessa. Per l'ultimo anno di validità, la suddetta dichiarazione dovrà essere presentata entro 30 giorni antecedenti la scadenza dei termini di validità dei contrassegni. Verificata la veridicità dei dati dichiarati, il Comando provvede alla validazione annua, nonché, in caso di scadenza, al rinnovo ed al rilascio dei nuovi contrassegni. Il rinnovo non comporta oneri economici per il richiedente. La dichiarazione su modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale.;

- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;
  - trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente ([comune.poggibonsi@postacert.toscana.it](mailto:comune.poggibonsi@postacert.toscana.it)) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
  - trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
  - trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
  - trasmessa per via telematica ([permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it](mailto:permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it)) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
16. Il mancato rinnovo dei contrassegni nei termini stabiliti, comporta la decadenza dell'autorizzazione. Qualora sia necessario procedere a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione il provvedimento finale di decadenza verrà emesso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo.
17. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di effettuare tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso, precisando che in ordine agli accertamenti finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge, essi potranno essere effettuati in misura comunque non inferiore al 10% delle domande o istanze pervenute;
18. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni/contrassegni/permessi per i veicoli non in regola con le disposizioni del Codice della Strada.
19. Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

#### **Art.11**

#### **Abbonamenti ed altre agevolazioni per la sosta nelle ZCS n. 2 e n. 3 Categorie di utenti aventi diritto al rilascio**

1. Sono previste forme di abbonamento (su supporto cartaceo) per alcune categorie di utenti:
- a) residenti/dimoranti in ZCS n. 2 e n. 3 privi di posto auto in garage o altra area pertinenziale, da utilizzare per l'eventuale seconda auto, al costo annuo di € 250,00 non frazionabili;
  - b) titolari/dipendenti di persone giuridiche, attività produttive e artigianali, nonché studi professionali, il cui negozio/esercizio/studio ricada in ZCS n. 2 e n. 3, ZTL o APU al costo annuo di € 350,00 non frazionabili;
  - c) nuclei abitativi residenti/dimoranti in aree immediatamente limitrofe a quelle a pagamento ed in particolare alle ZCS n. 2 e n. 3, intendendosi con il termine limitrofe le vie locali urbane confinanti, cioè che lambiscono e sono a stretto contatto con la medesima via sottoposta a regime di ZCS (per come sopra determinata), al costo annuo di € 350,00 non frazionabili. L'elenco delle vie limitrofe alle ZCS n. 2 e n. 3 che beneficiano della suddetta agevolazione per la sosta, è determinato ed aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale. L'elenco è quello risultante dalla planimetria allegata sub lettera all. A);
  - d) dipendenti di pubbliche amministrazioni, ricadenti nelle ZCS n. 2 e n. 3 e nelle APU e ZTL, al costo annuo di € 350,00 non frazionabili, in considerazione del frequente utilizzo delle aree a fronte dell'attività lavorativa prestata o degli effetti afflittivi sulle zone immediatamente circostanti le aree a pagamento.
  - e) residenti/dimoranti in ZTL e APU privi di posto auto in garage o altra area pertinenziale, da utilizzare per l'eventuale seconda auto, al costo annuo di € 250,00 non frazionabili;
2. Ferme restando le tipologie di abbonamento sopra indicate, sono previste le seguenti ulteriori forme di agevolazione della sosta nelle ZCS, riservate alle categorie di utenti sottoelencate:
- TESSERA scalare di tipo a banda magnetica o contact less di tipologia "30": consente all'utente di accedere ad una tariffa oraria pari a € 0,30/h. Questa tessera è riservata alle seguenti categorie di utenti: a) gli utenti indicati al comma 1 del presente articolo, b) i residenti/dimoranti in ZCS n. 2 e n. 3, in ZTL o APU possessori di una seconda o eventuale terza auto ancorchè dispongano di garage o area privata pertinenziale, c) pendolari, d) nuclei familiari residenti in Via Fermi, Via Galilei e Via Montesanto;

- TESSERA di tipologia "70": consente all'utente di accedere ad una tariffa oraria pari a € 0,70/h. Questa tessera è accessibile a tutti di utenti che utilizzano le ZCS a titolo di "bonus" derivante dall'utilizzo di un sistema di pagamento flessibile e che potrà comportare minori oneri diretti o riflessi a carico dell'amministrazione comunale rispetto al consueto uso di monete ed altri sistemi di pagamento.

3. E' inoltre prevista una speciale TESSERA di tipo "90" riservata ai titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi ricadenti nelle ZCS, nelle APU e nelle ZTL, del costo di € 0,90 (al netto del costo di produzione della tessera), che consente di accedere ad una tariffa agevolata pari a circa 1/3 della tariffa ordinaria e, dunque, pari ad € 0,30/h., valida per tre ore di sosta. La predetta tessera è acquistabile solo da parte dei richiamati titolari ed è legata ad esigenze di promozione del territorio per eventuali iniziative e/o promozioni a favore dei propri clienti previo accordo con l'Amministrazione comunale. Altre modalità alternative alla presente potranno essere comunque concertate con le categorie rappresentative, portatrici di interessi locali, nei settori specifici menzionati al periodo precedente.

4. In virtù dell'evoluzione tecnologica, sarà possibile l'introduzione di ulteriori forme di pagamento della tariffa nell'ambito delle ZCS.

5. Le tessere di tipo "70" saranno oggetto di vendita da parte di uffici pubblici (Polizia Municipale, URP, Economato), mentre quelle di tipo "30" e "90" saranno consegnate solo dalla Polizia Municipale.

## **Art.12**

### **Disposizioni per il rilascio di abbonamenti ed altre agevolazioni per la sosta**

1. Gli abbonamenti alla ZCS, di cui al precedente art. 11, possono essere richiesti unitamente alla all'istanza per il rilascio della autorizzazione di sosta gratuita (ovvero di transito e sosta per la APU/ ZTL) per le categorie di utenti aventi diritto al rilascio. Qualora il richiedente non rientri tra le categorie ammesse ad ottenere il suddetto beneficio in ordine alla gratuità della sosta, ovvero qualora il richiedente, pur rientrandovi, presenti la richiesta in epoca successiva o senza accedere ai benefici di gratuità in tema di sosta, per ottenere il rilascio dell'abbonamento dovrà presentare una istanza munita di marca da bollo nella misura di €. 16,00 salvo adeguamenti di legge. L'istanza, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio illustrate nei precedenti articoli, è richiesta solo in caso di primo rilascio e può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale.;
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;
- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente ([comune.poggibonsi@postacert.toscana.it](mailto:comune.poggibonsi@postacert.toscana.it)) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa per via telematica ([permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it](mailto:permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it)) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità.

Qualora l'istanza sia inviata via fax, o per via telematica tramite utilizzo di posta elettronica o posta certificata, l'istanza dovrà essere prodotta in originale all'atto del ritiro del contrassegno. L'operatore che riceve l'istanza, qualora non sia già stata protocollata, ne cura l'invio al competente ufficio protocollo del comune di Poggibonsi. La modulistica necessaria è reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

3. Gli abbonamenti sono rilasciati dal Comando di Polizia Municipale entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di protocollazione della istanza, previo accertamento dei requisiti richiesti e della veridicità delle dichiarazioni prodotte. Il predetto termine di conclusione del

procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni e/o non prodotte dal richiedente;

4. Qualora nel corso dell'istruttoria emergano motivi ostativi al rilascio, gli stessi sono comunicati al richiedente prima dell'emissione del provvedimento finale di rigetto, sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. Entro il termine di 10 gg. dal ricevimento del preavviso di rigetto, l'interessato, ha il diritto di presentare per scritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti necessari alla positiva conclusione dell'istruttoria. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;

5. Qualora sia necessario procedere alla revoca dell'abbonamento in corso di validità per motivi di pubblico interesse, il provvedimento finale di revoca verrà emesso nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo. In tale circostanza l'abbonato ha diritto al rimborso della quota proporzionale residua del costo dell'abbonamento non ancora fruito;

6. In caso di primo rilascio gli abbonamenti di cui al presente articolo, soggiacciono agli oneri di bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/00, non sussiste l'obbligo di apposizione del bollo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

7. Alla dichiarazione deve essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi moduli. La documentazione da allegare, qualora ammesso dalla vigente normativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) può essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Deve essere allegata, altresì, quietanza di pagamento delle spese istruttorie pari a € 10,00 (dieci) dovute per ciascuna pratica di rilascio ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 26 e 27 del Codice della Strada; le suddette spese dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale, presso gli uffici comunali abilitati alla riscossione o tramite bollettino di conto corrente postale disponibile presso il Comando di Polizia Municipale;

8. Sono esenti dagli obblighi di bollo e di istruttoria le istanze, le autorizzazioni e gli abbonamenti rilasciati ad Associazioni o Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi di legge;

9. Nel caso dei residenti e/o dimoranti, i veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione devono essere di proprietà ed intestati o, comunque, ottemperare al disposto di cui al D.P.R. 198/2012, di un membro dell'unità abitativa per la quale si richiede l'autorizzazione e avere la carta di circolazione in regola con le norme del codice della strada.

10. Condizione imprescindibile per il rilascio del permesso è la titolarità della patente di guida da parte di almeno un componente del nucleo abitativo, per residenti e/o domiciliati o da parte del richiedente per le altre categorie

11. L'abbonamento riporta il numero progressivo interno attribuito dal sistema informatico di gestione delle autorizzazioni ZCS, le targhe dei vicoli per i quali è richiesto ed è ammesso l'inserimento, la marca da bollo da €. 16,00 salvo adeguamenti, che dovrà essere prodotta all'atto del ritiro dell'abbonamento stesso, l'intestazione dell'Ente, la data di rilascio e la data di scadenza, la sottoscrizione ed il timbro del Dirigente del Settore di Polizia Municipale o suo delegato;

12. Per il rilascio di duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento. Il nuovo abbonamento verrà rilasciato previa presentazione di una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio. Sono dovuti gli oneri di istruttoria pari a € 10,00 (dieci) ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 26 e 27 del Codice della Strada; le suddette spese dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale, presso gli uffici comunali abilitati alla riscossione o tramite bollettino di conto corrente postale disponibile presso il Comando di Polizia Municipale. Le relative quietanze di pagamento dovranno essere allegate alla istanza. In caso di deterioramento e relativa illeggibilità del titolo rilasciato il duplicato verrà emesso, in carta



libera e non saranno dovute spese di istruttoria, né spese di bollo se dovute. La modifica delle targhe contenute nell'abbonamento posseduto, è soggetto a semplice comunicazione su apposito modulo, reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, presso l'URP o disponibili e scaricabili dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);

13. Il titolare dell'abbonamento ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora il richiedente perdesse i requisiti che hanno dato luogo al rilascio, dovrà restituire l'abbonamento entro lo stesso termine di 5 giorni dall'evento. Per il rimborso della quota non fruita si fa rinvio al precedente comma 5 ;

14. Gli abbonamenti hanno durata annuale. Possono essere rinnovati previo pagamento dell'importo dovuto e presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, che attesti il permanere dei requisiti che hanno consentito il rilascio originario. La dichiarazione su modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>), può essere:

- presentata presso il Comando di Polizia Municipale in orario di apertura dell'ufficio; in tale caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinanzi all'operatore (o dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità, nel caso in cui la dichiarazione risulti già firmata) e farà fede la firma e la data di ricezione apposte dall'operatore di polizia locale.;
- depositata all'Ufficio Protocollo del Comune con le medesime modalità;
- trasmessa alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente ([comune.poggibonsi@postacert.toscana.it](mailto:comune.poggibonsi@postacert.toscana.it)) con firma digitale o con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite posta con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa tramite fax con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;
- trasmessa per via telematica ([permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it](mailto:permessi-ztl-zcs@comune.poggibonsi.si.it)) con sottoscrizione mediante la firma digitale ovvero con allegata copia fotostatica non autenticata, ma firmata di un documento di identità;

15. Per il rilascio di tessere a banda magnetica o contact less è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello predisposto dal Comando di Polizia Municipale e scaricabile dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>)

16. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di effettuare tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso, precisando che in ordine agli accertamenti finalizzati alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge, essi potranno essere effettuati in misura comunque non inferiore al 10% delle domande o istanze pervenute;

16. Non potranno essere rilasciati abbonamenti o tessere per i veicoli non in regola con le disposizioni del Codice della Strada.

19. Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

### Art. 13

#### Autorizzazioni in deroga, abbonamenti e agevolazioni in ZCS. Tabella esplicativa.

CATEGORIE	PERMESSO GRATUITO	ABBONAMENTO ANNUO A TARIFFA AGEVOLATA	TESSERA MAGNETICA A TARIFFA AGEVOLATA
Nuclei abitativi ricadenti in ZCS, APU e ZTL <b>privi</b> di posto auto in garage o area pertinenziale	<b>SI</b>	<b>SI</b> costo annuo € 250,00	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,30

Nuclei abitativi ricadenti in ZCS APU e ZTL <b>dotati</b> di posto auto in garage o area pertinenziale	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,30
Medici	<b>SI</b> esclusivamente per attività inerenti le proprie funzioni durante l'arco settimanale	<b>NO</b>	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,70
Attività produttive e artigianali, studi professionali, dipendenti e titolari di persone giuridiche, dipendenti di pubbliche amministrazioni ricadenti in ZCS, APU e ZTL	<b>NO</b>	<b>SI</b> costo annuo € 350,00	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,30
Nuclei abitativi residenti/ dimoranti in aree immediatamente limitrofe a quelle a pagamento (vedi all.A)	<b>NO</b>	<b>SI</b> costo annuo € 350,00	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,30
Pendolari	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,30
Nuclei abitativi residenti in Via Fermi/Via Galilei/ Montesanto	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,30
Tutte le altre categorie di utenti	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> Tariffa oraria € 0,70
Titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi ricadenti nelle ZCS, nelle APU e nelle ZTL (acquistabili solo per iniziative e/o promozioni a favore dei propri clienti previo accordo con l'A.C.)	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b> Tariffa cumulativa € 0,90 valido per n. 3 ore di sosta

**Art. 14**  
**Autorizzazioni per esigenze**  
**temporanee - PERMESSI GIORNALIERI**

- 1 Per specifiche esigenze a carattere temporaneo possono essere rilasciati permessi giornalieri gratuiti di sosta nelle ZCS (**contrassegno di tipologia ZCS-A**), che hanno validità nell'arco di una giornata e fino ad un massimo di n. 3 (tre) giorni consecutivi;
2. Tali permessi sono rilasciati dal Comando Polizia Municipale per esigenze connesse allo svolgimento di eventi, manifestazioni, spettacoli, mercatini e mostre organizzate, promosse o patrocinate dall'ente. Gli organizzatori hanno facoltà di richiedere il rilascio di permessi giornalieri nella ZCS il cui numero è rapportato agli automezzi indispensabili per l'organizzazione della manifestazione/evento.
3. Il rilascio del permesso è subordinato al conseguimento dell' autorizzazione, concessione o nullaosta dell'Amministrazione Comunale allo svolgimento della manifestazione e/o dell'evento.
4. Il permesso ha validità per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta.
5. Il rilascio dei permessi è presentato contestualmente alla richiesta di svolgimento dell'iniziativa. La stessa è trasmessa al Comando di Polizia Municipale direttamente a cura degli organizzatori ovvero anche per il tramite dell'Ufficio o servizio che ha curato il rilascio autorizzazione, concessione o nullaosta.

6. I veicoli autorizzati, sono comunque tenuti al rispetto della segnaletica stradale, delle ordinanze e dei provvedimenti normativi in vigore, nonché a dotarsi di specifico permesso, rilasciato secondo le modalità e nei limiti di cui ai successivi commi del presente articolo;
7. Qualora il permesso non possa essere richiesto per le vie brevi e necessiti di attività istruttoria, a cura del Comando di Polizia Municipale, per il rilascio è richiesta la presentazione di una istanza in bollo nella misura di €. 16,00, salvo adeguamenti di legge da parte del richiedente. Qualora il permesso possa essere richiesto per le vie, lo stesso non soggiace agli oneri di bollo. Le istanze sono presentate su apposita modulistica predisposta dal Comando di Polizia Municipale ed ivi reperibili. I moduli possono essere altresì reperiti presso l'URP ovvero scaricati dal sito internet del comune (<http://www.comune.poggibonsi.si.it/>);
8. Le dichiarazioni sostitutive eventualmente richieste ed i permessi giornalieri non soggiacciono agli oneri di bollo;
9. La documentazione richiesta e da allegare, qualora ammesso dalla vigente normativa (DPR 445/2000 e s.m.i.) potrà essere sostituita da una autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti fatti, stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato;
10. Sono esenti dagli obblighi di bollo i permessi rilasciati ad Associazioni o Enti per i quali, secondo la normativa vigente, sia prevista tale esenzione. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione comprovante l'esenzione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi di legge;
11. Il richiedente, ovvero il soggetto per il quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione se diverso dal richiedente, deve essere in possesso della patente in corso di validità;
12. Il permesso può avere una durata massima fino a n. 3 (tre) giorni.

## **Art. 15 Sanzioni**

1. Per le violazioni delle norme e disposizioni indicate nel presente Disciplinare, laddove non diversamente disposto e previsto dalla legislazione vigente, si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. L'uso improprio delle autorizzazioni/contrassegni/abbonamenti e permessi è punito con la sanzione amministrativa prevista da apposita ordinanza dirigenziale attuativa, in ottemperanza alla normativa nazionale e potrà essere disposto, altresì, il sequestro cautelare del permesso medesimo ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, finalizzato alla revoca del provvedimento di concessione;
2. Le mendaci dichiarazioni riportate sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, comportano l'immediata decadenza del titolo autorizzativo, con contestuale revoca dello stesso e dei contrassegni e/o permessi, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'eventuale violazione degli art. 495 e 496 c.p. e/o di altre disposizioni di legge penale;
3. In caso di uso improprio degli stessi, la cui conseguenza è l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti, verrà avviato il procedimento di revoca della autorizzazione;
4. Ogni provvedimento autorizzativo, di cui al presente disciplinare, dovrà essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo a cui si riferisce, sul cruscotto, in maniera chiaramente visibile; la violazione del precetto determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del codice della strada, come previsto da apposita ordinanza dirigenziale attuativa.
5. Le tipologie di veicoli, dotati di carrozzeria chiusa, dovranno esporre l'autorizzazione secondo le modalità di cui al comma precedente.
6. La mancata esposizione o l'esposizione parziale del contrassegno sul veicolo, in modo tale da non consentirne la lettura corretta dei dati contenuti nel contrassegno stesso, sul parabrezza, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legislazione vigente;
7. L'uso di fotocopie dell'autorizzazione o di autorizzazioni modificate, fermo restando la sussistenza di eventuali ipotesi di reato, è soggetto alla/e sanzioni amministrativa/e prevista/e dalla legislazione vigente. L'Agente accertatore potrà procedere anche al ritiro della fotocopia utilizzata e/o dell'autorizzazione modificata, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981;
8. Il mancato rinnovo del contrassegno nei termini indicati negli articoli del presente disciplinare comporta la decadenza dalla autorizzazione ed il venir meno delle relative prerogative;



9. L'inosservanza delle restanti prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in relazione all'assenza di autorizzazione;

#### **Art. 16 Modulistica.**

1. Il Comando di Polizia Municipale è autorizzato ad adottare idonea modulistica da utilizzare per le istanze inerenti il rilascio delle autorizzazioni/contrassegni/permessi/abbonamenti e tessere previsti dal presente disciplinare. E' altresì autorizzato ad apportare qualsiasi variazione alla modulistica medesima, nell'osservanza della normativa vigente, in particolare il D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Essa sarà resa disponibile presso gli uffici comunali interessati, oltreché sarà pubblicata sul sito internet dell'ente.

#### **Articolo 17 Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente disciplinare non si applicano alle autorizzazioni ed abbonamenti in corso di validità rilasciate agli aventi diritto fino alla data di entrata in vigore del presente disciplinare. Le stesse mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza. Al momento del rinnovo troveranno applicazione le presenti disposizioni;

2. Il Comando di Polizia Municipale ha facoltà di rilasciare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, permessi gratuiti giornalieri anche ad altre categorie di utenti non previste dal presente disciplinare, per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele e previa adeguata istruttoria amministrativa;

3. Dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare è revocato il precedente "Disciplinare per la gestione delle zone a sosta controllata ("Zone a pagamento") approvato con deliberazione G.C. n. 263 del 09/10/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'effetto si considerano specificatamente abrogate le norme inerenti la regolamentazione ed il rilascio di abbonamenti per il parcheggio multipiano "La stazione" e si considerano revocate le autorizzazioni rilasciate ai residenti/domiciliati in Via XX Settembre. Per gli abbonamenti al primo piano del parcheggio multipiano "La Stazione" in corso di validità, i titolari potranno, a propria scelta, continuare a sostare nelle nuove aree del multipiano, ovvero in altra area a pagamento a raso, mediante conversione degli abbonamenti in corso di validità e fino alla loro naturale scadenza, ovvero richiedere il rimborso della quota proporzionale residua non ancora fruita. Cessano altresì di avere efficacia e sono revocati eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi incompatibili con il presente disciplinare;

5. Il Dirigente del Settore Polizia Municipale è autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del presente disciplinare.